



Modena, 29 dicembre 2022

Prov. ODS 125/2022

Prot. n. ...3606/U.....

Anno 2022 Tit. Cl. 2.1 Fasc. 68

Allegati: 1

**Oggetto:** Esecuzioni civili. Esecuzioni degli obblighi di fare o non fare, ex artt. 612 e segg. c.p.c.). Espropriazione presso terzi. Contributo unificato e anticipazione forfettaria ex art 30 DPR 115\2002.

Visto l'art. 14, comma 1, e l'art 30 del D.P.R. n. 115 del 2002 secondo i quali, rispettivamente il contributo unificato e l'anticipazione forfettaria devono essere versati dalla "parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati".

Richiamata:

- la Circolare del D.A.G. del 20 agosto 2018 in punto di iscrizione a ruolo dei procedimenti esecutivi e relative procedure incidentali e regime fiscale degli atti, contributo unificato;

- la Circolare del D.A.G. del 3 marzo 2015 avente ad oggetto: 1) contributo unificato nei giudizi d'opposizione all'esecuzione e d'opposizione di terzo all'esecuzione; 2) d.l. 132/2014, convertito con modificazioni in legge 162/2014 - modifica dell'art. 518 c.p.c.

- il Provvedimento del 3 agosto 2020 con il quale il D.A.G. risponde al quesito posto dal Presidente del Tribunale di Trani.

Preso atto che:

- la formulazione dell'istanza di assegnazione o vendita non si rinviene in tutte le espropriazioni/esecuzioni civili disciplinate dal codice di rito;
- nelle espropriazioni presso terzi la previsione di una istanza di vendita o di assegnazione si rinviene in modo specifico nell'art. 543, comma 5, c.p.c. con riferimento all'ipotesi disciplinata dall'art. 492 bis c.p.c. (ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare) e nell'art. 553 c.p.c., che esige un'esplicita istanza di assegnazione nel solo caso in cui le somme dovute dal terzo siano esigibili in un termine superiore a novanta giorni (in tale ipotesi occorre il consenso di tutti i creditori).

Atteso che:

- l'art. 543 c.p.c. prevede che, pena l'inefficacia del pignoramento, il creditore procedente deve chiedere l'iscrizione a ruolo del procedimento depositando per via telematica - nella cancelleria del Tribunale competente per l'esecuzione - la nota di iscrizione a ruolo, le copie conformi dell'atto di citazione (con il quale si invita il debitore a comparire mentre il terzo dovrebbe rendere separatamente la propria dichiarazione), il titolo esecutivo e il precetto, entro trenta giorni dalla data in cui l'ufficiale giudiziario gli ha consegnato tali atti;
- il terzo, per contro, può rendere la propria dichiarazione prima e al di fuori dell'udienza, mediante raccomandata o PEC trasmessa direttamente al creditore procedente entro i dieci giorni successivi alla notifica del pignoramento (art. 543, comma 4, c.p.c. e art. 547 c.p.c.);
- il creditore procedente, quindi, non è tenuto a formulare istanza di assegnazione o di vendita tranne che nell'ipotesi di pignoramento notificato "d'ufficio" dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'articolo 492 bis c.p.c. (art. 543, comma 5, c.p.c.);

- nell'espropriazione presso terzi il creditore, di fatto, non sempre deposita un apposito atto per formulare detta istanza, ben potendo formalizzarla direttamente al giudice dell'esecuzione nell'udienza in cui viene rilasciata la dichiarazione del terzo o questa risulti acquisita tramite PEC o raccomandata (art. 547 c.p.c.).

Posto dunque che nell'espropriazione presso terzi potrebbe anche mancare una apposita istanza di vendita o di assegnazione (che in base all'art. 14, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 consente di individuare il soggetto tenuto al pagamento del contributo unificato), in ogni caso, il creditore procedente che ha dato origine alla procedura esecutiva con la notifica dell'atto di pignoramento (art. 491 c.p.c. "Salva l'ipotesi prevista nell'articolo 502, l'espropriazione forzata si inizia col pignoramento") è tenuto al versamento del contributo unificato e dell'anticipazione forfettaria.

Fermo restando che il criterio generale utilizzato per individuare il soggetto tenuto al pagamento è previsto dall'articolo 14, comma 1, e dall'art. 30 del D.P.R. n. 115 del 2002, e cioè, nelle procedure esecutive, chi "fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati":

- nelle ipotesi in cui tale istanza non è formalizza con il deposito telematico di uno specifico atto (come spesso accade nell'espropriazione presso terzi), ovvero nel caso in cui non è prevista (come nelle esecuzioni degli obblighi di fare o non fare, ex artt. 612 e segg. c.p.c.), il contributo unificato e dell'anticipazione forfettaria devono essere versati dal soggetto che ha dato origine alla procedura esecutiva;
- il contributo unificato deve essere versato dal creditore procedente nel momento in cui pone in essere le formalità di iscrizione a ruolo previste dall'art. 543, comma 4, c.p.c.

Ciò posto,

dispone

che il personale della cancelleria esecuzioni mobiliari, nell'ambito delle procedure di espropriazione presso terzi, e delle procedure esecutive ex artt. 612 e segg. c.p.c., qualora non corrisposto,

provveda

ad effettuare il controllo al momento dell'iscrizione a ruolo e, qualora risulti omesso o insufficiente, richiedere al creditore procedente, tramite PEC, il versamento del contributo unificato e dell'anticipazione forfettaria, con invito a depositare la prova dell'avvenuto pagamento telematico, entro il termine perentorio di dieci giorni decorrente dalla comunicazione della richiesta.

La richiesta dovrà contenere l'avvertimento che in caso di mancato pagamento entro il termine indicato si procederà alla riscossione coattiva tramite Equitalia Giustizia.

In difetto di la cancelleria provvederà al recupero coattivo mediante iscrizione a ruolo, tramite Equitalia Giustizia.

Si raccomanda massima attenzione, sollecitudine e rispetto delle disposizioni. Il Direttore responsabile del settore è tenuto a far rispettare le disposizioni, a vigilare e a monitorare l'osservanza da parte del personale.

Il Dirigente Amministrativo  
*Luigina Signoretti*

*Si comunichi per conoscenza e norma al Personale Amministrativo della cancelleria esecuzioni mobiliari, compresi addetti UPP, al Consiglio Ordine Avvocati per la massima diffusione agli iscritti.*

*Si pubblichino sul sito del Tribunale.*